PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

Art. 9

Disposizioni per le erogazioni dei contributi agli enti locali

Al pagamento di tutti i contributi erogati dal Ministero dell'interno a comuni, province, comunita' montane, consorzi ed aziende municipalizzate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonche' quelle di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299. I pagamenti sono effettuati tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. Per tali contributi non sono consentite cessioni di credito. Nel caso si debba provvedere alla riduzione dei contributi per rettifiche, ove l'ente dimostri il pregiudizio al regolare espletamento dei servizi indispensabili, il Ministero dell'interno e' autorizzato a consentire rateizzazioni della restituzione fino a cinque anni, con gravame di interessi al tasso del 6 per cento semestrale. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare ai comuni ed alle province, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi spettanti per contributi erariali per l'anno 1986.

Versione in vigore dal 2 maggio 1986, non più in vigore dal 2 luglio 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Estremi	Decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133
Titolo	I — Bilanci, trasferimenti e mutui
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-finanza-locale-133-1986/art-9-disposizioni-per-le-erogazioni-dei-contributi-agli-enti-locali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it